

## NOTA INFORMATIVA

### PER LE AZIENDE

#### CHE EMETTONO IN ATMOSFERA SOSTANZE CLASSIFICATE COME CANCEROGENE O TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE O MUTAGENE (H340, H350, H360) E SOSTANZE DI TOSSICITÀ E CUMULABILITÀ PARTICOLARMENTE ELEVATA, NONCHÉ QUELLE CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006

Com'è noto, con l'emanazione del D.Lgs. n. 102 del 30 luglio 2020, sono state apportate ulteriori ed importanti modifiche alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 (TUA).

A tal proposito, **si richiama l'attenzione** dei Gestori delle aziende sul rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 271, comma 7 bis), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., qualora dal proprio ciclo produttivo si originino **“sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene”**.

In particolare, le disposizioni contenute nella predetta normativa, stabiliscono quanto segue:

#### **Art. 271 – Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività**

*“7-bis) Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.*

*Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviando all'autorità competente una “relazione” con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.*

*Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.*

*In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.”*

In tale contesto, si richiama, altresì, l'attenzione sulle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 7 dell'art. 3, del predetto D.Lgs. n. 102/2020, sotto evidenziate e, in particolare, sulla scadenza prevista per la presentazione della **“Relazione”** di cui al comma 7-bis, dell'art. 271, del D.Lgs. n. 152/2006 **(entro il 27 agosto 2021)**.

*“2. Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del*

presente decreto, il gestore presenta, **entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, **lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione**.

3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, **presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025** o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8.

L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025.

Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (adeguamento per la presenza di medi impianti di combustione). **In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.**

7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, **la "relazione" ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 27 agosto 2021).** In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006."

Si richiamano, infine, le disposizioni contenute nell'art. 272, comma 4, che, in relazione alle autorizzazioni di carattere generale, dispone quanto segue:

"4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore **deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. **In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione**".

Al fine di agevolare la lettura e l'adozione delle disposizioni normative su richiamate, si è provveduto a sintetizzare, nell'allegata tabella "A", gli adempimenti posti a carico delle aziende che rilasciano in atmosfera sostanze classificate come **"cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata**, nonché quelle **classificate estremamente preoccupanti** dal regolamento (CE) n. 1907/2006".